



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Alla c.a.
del Ministro dell'Università e della Ricerca
On. Anna Maria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

e p.c.

Al Segretario Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca
Prof. Marco Mancini
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

**Al Direttore generale della Direzione generale della didattica
e del personale delle istituzioni universitarie
e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)**
Dott. Gianluca Cerracchio
dgdidattica@pec.mur.gov.it

Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Avv. Francesco Greco
protocollogiurisdizionale@pec.cnf.it

Al Ministro della Giustizia
On. Carlo Nordio
gabinetto.ministero@giustiziacert.it

LORO SEDI

OGGETTO: *Richiesta di modifica sulle modalità di accesso al semestre di tirocinio forense anticipato per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza*

Adunanza 12 giugno 2026

VISTO gli artt. 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricata “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”, ed in particolare il co. 6, lett. d) che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, rubricato “*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’art. 41, co. 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*” e, in particolare, l’art. 5, co. 3, ai sensi del quale l’ammissione all’anticipazione semestrale del tirocinio è subordinata alla regolarità negli esami di profitto nonché al previo conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU) nelle materie individuate dallo stesso decreto;

VISTA la proposta presentata in Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) in data 27 marzo 2025 – dal gruppo consiliare Confederazione degli Studenti-Unilab Svoltastudenti – e approvata dallo stesso organo, avente ad oggetto proposte di modifica del semestre di tirocinio forense anticipato;

VISTA la proposta di legge del Deputato Dori, rubricata “*Disposizioni in materia di accesso alla professione forense*”, presentata in data 29 settembre 2025;

VISTA l’approvazione in Camera dei deputati del disegno di legge delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense e dell’accesso alla professione forense, in data 26 maggio 2026;

CONSIDERATO che la ratio della disciplina vigente, volta a garantire un adeguato livello di preparazione giuridica quale presupposto necessario per l’accesso all’esperienza della pratica forense, non appare adeguatamente proporzionata rispetto alla formulazione attuale del criterio di accesso: il requisito della regolarità negli esami di profitto fino al IV anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza include, nella prassi applicativa, l’acquisizione di crediti formativi e il relativo superamento di determinati esami privi di diretto collegamento con l’esercizio professionale quali, a titolo esemplificativo, le idoneità linguistiche, le attività a scelta libera dello studente, gli esami opzionali e gli insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari non giuridici, determinando una forte restrizione sulle modalità di accesso alla pratica del semestre di tirocinio forense anticipato non giustificata dalla finalità perseguita dalla norma;

CONSIDERATO che la medesima condizione di regolarità si applica anche agli studenti iscritti oltre la durata legale del corso di studi, entro il limite di due anni accademici, con effetti applicativi suscettibili di determinare un’ingiustificata compressione del diritto di accesso rispetto a situazioni in cui l’irregolarità possa essere imputabile anche ed esclusivamente al mancato superamento delle suddette attività formative non caratterizzanti o necessariamente utili ai fini della pratica forense;

CONSIDERATO che una rimodulazione del requisito di accesso, imperniata su un numero minimo di CFU conseguiti nelle attività formative di base e caratterizzanti del settore giuridico, risulterebbe idonea a preservare la finalità della norma garantendo al contempo una più ampia accessibilità al semestre di tirocinio forense anticipato, senza compromettere la qualità della formazione teorica e dell’esperienza professionale forense;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

CONSIDERATA la necessità e i benefici di garantire maggiore fruibilità della pratica di semestre del tirocinio forense anticipato, la quale consentirebbe a molti studenti di accedere al mondo del lavoro e delle professioni anche durante il completamento del proprio percorso di studio senza, altresì, compromettere la qualità della formazione didattica e dell'esperienza professionale nel ruolo praticante di avvocato;

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

CHIEDE

- che il Ministero dell'Università e della Ricerca promuova, d'intesa con il Ministero della Giustizia e sentiti il C.N.S.U. e il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), la revisione dell'art. 5, co. 3, del D.M. 17 marzo 2016, n. 70, mediante l'introduzione di un criterio di merito basato sul conseguimento di un numero minimo di CFU nelle attività formative di base e caratterizzanti del settore giuridico nonché del complessivo nucleo di esami fondamentali, con esclusione, a titolo esemplificativo, dal computo delle seguenti categorie: idoneità linguistiche; attività a scelta libera dello studente; insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari non giuridici; esami opzionali e complementari non ricompresi tra le attività formative obbligatorie caratterizzanti;
- che il Ministero dell'Università e della Ricerca si impegni a promuovere, anche mediante circolari o atti di indirizzo agli Atenei, una comunicazione uniforme e tempestiva da parte dei singoli Dipartimenti nei confronti degli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in merito alla possibilità di accedere al semestre di tirocinio forense anticipato;
- che il Ministero dell'Università e della Ricerca promuova, in raccordo con gli Atenei, la semplificazione e l'uniformazione delle procedure amministrative per l'accesso al semestre di tirocinio forense anticipato, al fine di rimuovere gli ostacoli organizzativi che ne limitano la fruibilità effettiva;
- che il Ministero dell'Università e della Ricerca si impegni, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) e in concerto con il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) e il Ministero della Giustizia, a promuovere interventi volti a rendere maggiormente accessibile il semestre di tirocinio forense anticipato;
- che, nell'esercizio della delega di cui al disegno di legge A.C. 2629 (approvato dalla Camera dei deputati in data 26 maggio 2026 e ora all'esame del Senato della Repubblica), il Ministero dell'Università e della Ricerca si attivi affinché il Governo preveda, nei decreti legislativi attuativi, una disciplina che garantisca – per l'accesso al semestre di tirocinio forense anticipato – la piena equiparazione degli studenti cosiddetti “fuori corso” (ossia per coloro che risultano essere iscritti da un numero di anni accademici superiore alla durata legale del corso e non esclusivamente a coloro che abbiano già completato tutti gli esami di profitto previsti dal piano di studi come attualmente oggetto di approvazione) agli studenti regolarmente in corso prevedendo il completamento di un



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

numero determinato di CFU (Crediti Formativi Universitari) e il superamento di esami fondamentali necessari allo scopo di garantire pari opportunità di accesso alla formazione professionale e in piena attuazione del diritto allo studio tutelato dall'art. 34 della nostra Carta costituzionale.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Bani